



Coordinamento Italiano Modellismo Statico

Cos'è una associazione modellistica e come associarsi

Anche nel modellismo, come in molte altre attività, gli appassionati spesso si raccolgono in associazione, definita anche con termine anglosassone club e italiano gruppo. Questo modo di agire è da ritenere naturale, in quanto persone animate dalla stessa passione trovano piacevole e utile il riunirsi insieme. Inoltre, malgrado il modellismo sia un passatempo tendenzialmente individuale, riunirsi in associazione con persone più esperte o magari specializzate in settori diversi dal proprio consente di migliorarsi, apprendere nuove tecniche e, in breve, aprire ulteriori spazi culturali per quella che non è soltanto una attività dai risvolti pratici, in quanto tendenzialmente appassiona anche per gli aspetti culturali, storici e tecnici che sono a essa collegati.

Ma, posto che riunirsi in associazione, per gli appassionati di modellismo, è davvero utile, cos'è una associazione e come si fa a costituirne una?

L'associazione è una "formazione sociale", tutelata come tale dalla Costituzione della Repubblica Italiana come luogo nel quale il singolo "svolge la sua personalità" (art. 2). L'associazione prende vita da un atto di autonomia contrattuale mediante il quale alcuni individui, per il perseguimento di una finalità di natura ideale o comunque non economica, decidono di riunirsi dandosi delle regole comuni contenute in uno statuto.

L'associazione, che normalmente è aperta, anche successivamente alla sua costituzione, alla adesione di altri individui che abbiano gli stessi interessi dei soci che inizialmente l'hanno fondata, si distingue in "riconosciuta come persona giuridica" e "non riconosciuta", a seconda se sia stato richiesto o meno il riconoscimento alla pubblica autorità. Normalmente, salvo particolari circostanze, la forma utilizzata per le associazioni è quella della associazione non riconosciuta; assumono infatti spesso questa forma i partiti politici, i sindacati, le associazioni professionali e le associazioni di modellismo in genere. Chiedere e ottenere il riconoscimento serve essenzialmente a poter ricevere lasciti o donazioni di immobili o eredità in genere e a limitare la responsabilità per le attività intraprese, senza coinvolgere il patrimonio di chi agisce per l'associazione.

Diverso è il discorso circa le modalità di costituzione di una associazione, che può costituirsi con semplice scrittura privata o anche con atto notarile (scrittura autenticata o atto pubblico), pur mantenendo la sua caratteristica di associazione non riconosciuta. La differenza tra l'associazione costituita con atto notarile rispetto a quella costituita con semplice scrittura tra privati è legata alla possibilità di provare l'esistenza dell'associazione, visto che nel primo caso la sua avvenuta costituzione è dimostrabile con un atto notarile dal quale si rileva la partecipazione dei diversi fondatori. È per questo che, in genere, per poter ottenere contributi o elargizioni dalla pubblica amministrazione viene richiesta la costituzione con atto notarile, al fine di esser certi dell'esistenza della stessa associazione.

Come costituire una associazione

Nella generalità dei casi, per costituire una associazione di modellismo è sufficiente che alcune persone, i soci fondatori, sottoscrivano un documento, che è di natura contrattuale, volto appunto a dare vita alla associazione. Questa scrittura, pur avendo caratteristiche unitarie, normalmente viene suddivisa in due parti, l'atto costitutivo, ove tra l'altro le parti danno atto della propria volontà di costituire una nuova associazione, e lo statuto, nel quale le parti stabiliscono le regole di funzionamento dell'associazione stessa. In alcuni casi l'atto

costitutivo è separato dallo statuto vero e proprio.

Quanto alla forma dell'atto, abbiamo già detto che lo stesso può essere una semplice scrittura privata della quale, nel caso si ritenga utile dare una maggiore autorevolezza e attendibilità all'atto, si potrà provvedere a fare autenticare le firme dei fondatori da parte di un notaio (scrittura privata autenticata); è invece da ritenere superflua, oltre che molto costosa, la forma dell'atto pubblico di notaio, un atto nel quale il notaio non si limita a dichiarare autentiche le firme ma accerta l'effettiva volontà delle parti, certificandola. La forma dell'atto pubblico è infatti utile solo nel caso si debba richiedere il riconoscimento dell'associazione, ma ciò nel campo modellistico appare del tutto inutile salvo, come si diceva prima, che non si debbano ricevere lasciti ereditari.

Requisiti essenziali del contratto di associazione sono lo scopo dell'associazione, le condizioni per l'ammissione degli associati e le regole sull'ordinamento interno; non è indispensabile invece, per l'associazione non riconosciuta, l'esistenza di un patrimonio, vista l'illimitata responsabilità che la legge impone agli amministratori per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione. Tuttavia, per ottenere tutela della situazione giuridica della associazione e, ad esempio, richiedere il codice fiscale, è necessario che nell'atto costitutivo siano indicati la sede, la denominazione dell'associazione e il suo patrimonio (precisando se sia costituito dalle sole quote associative o anche da altri beni ottenuti, ad esempio, dai propri fondatori).

Altro adempimento importante, introdotto dalla vigente normativa fiscale a far data dal 2009 è l'invio all'amministrazione fiscale, da effettuarsi tassativamente entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione, di un modulo chiamato "EAS" con il quale si comunicano le principali caratteristiche del sodalizio. Tale adempimento, in merito al quale sono reperibili altre approfondite informazioni in altra parte del sito CIMS, è indispensabile per mantenere le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa per le associazioni senza fine di lucro ed è dunque decisamente consigliabile provvedervi tempestivamente.

La vita dell'associazione

Molti sono gli aspetti giuridici relativi alla vita associativa e sarebbe troppo lungo in questa sede esaminarli tutti, ci limiteremo pertanto ad accennarne principali, rimanendo disponibili a chiarire gli altri, se ritenuto necessario.

Aspetti particolarmente importanti da chiarire sono:

- **l'adesione di altri soci:** uno degli aspetti determinanti dell'associazione è infatti la sua caratteristica di contratto aperto alla adesione di persone in possesso delle caratteristiche richieste dallo statuto, anche in un momento successivo alla sua costituzione.

Quello di poter aderire non è tuttavia un diritto del singolo in possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto associativo, ma è solo una possibilità, e sarà poi l'associazione a decidere se accettare l'adesione di nuovi individui in possesso di quei requisiti. In altre parole, l'individuazione da parte dello statuto dei requisiti per la adesione è solo una garanzia per i soci che non si possa accettare l'adesione di chiunque, ma non fa sorgere nei terzi estranei all'associazione un vero e proprio diritto a essere associati (con un conseguente obbligo per l'associazione di accettarli al suo interno).

- **il recesso:** contrariamente alle altre forme di contratto, in quello associativo è attribuita al singolo socio la facoltà di recedere in qualsiasi momento con una propria unilaterale manifestazione di volontà e ciò per garantire la sua libertà individuale.

- **i contributi:** lo statuto o gli organi associativi, fissandone anche il valore e la cadenza, possono stabilire la necessità di versare alla associazione un contributo che è appunto in questo caso da considerare un onere che grava su ogni associato o su determinate categorie degli stessi (ad esempio coloro che usufruiscono di determinati servizi).

- **gli organi dell'associazione:** sono organi della associazione quelli che, determinati dallo statuto, esprimono la volontà associativa. Nelle associazioni uno degli organi essenziali è l'assemblea dei soci, che in genere è formata dall'intera collettività degli associati e delibera

con la presenza di almeno la metà di costoro a ciascuno dei quali è attribuito un unico voto. Le regole di funzionamento dell'assemblea sono tuttavia stabilite dallo statuto e l'unica maggioranza imprescindibile, per legge, è quella dei tre quarti degli associati prescritta per le deliberazioni relative allo scioglimento prima del termine della associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Altro organo associativo essenziale sono gli amministratori, talvolta assimilati alla figura del presidente dell'associazione o del segretario. In realtà è amministratore dell'associazione colui al quale l'atto costitutivo o l'assemblea, secondo le regole definite dallo statuto, conferiscono il potere di amministrare i beni della associazione e, normalmente, di rappresentarla verso l'esterno, assumendosi, tra l'altro, nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità patrimoniale degli atti posti in essere per conto dell'associazione nel caso di insufficienza dei beni associativi.

- competenze degli organi: è competenza inderogabile dell'assemblea di assumere decisioni in merito alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, alla nomina e revoca degli amministratori, alla approvazione del bilancio annuale e allo scioglimento anticipato. Lo statuto può inoltre devolvere alla competenza dell'assemblea qualsiasi altra deliberazione. Agli amministratori invece di norma compete l'assunzione delle decisioni operative per l'utilizzazione dei beni sociali e al compimento dei singoli atti, rimanendo naturalmente responsabili dell'attività svolta, sia nei confronti degli associati, sia, come si è già detto, nei confronti dei terzi.

Concludendo

L'associazione è uno strumento estremamente flessibile e molto semplice con il quale raccogliere ed esercitare gli interessi e le aspirazioni di un gruppo di appassionati. L'associazione è inoltre uno strumento nel quale si possono gestire finalità semplici, come quelle appunto di un gruppo di appassionati, o quelle molto più complesse di un partito politico o di un sindacato, essendo sufficiente adattare la quantità di formalità e le caratteristiche degli organi sociali alla complessità dello scopo sociale da raggiungere.

Non bisogna infine dimenticare che quello associativo è lo strumento attraverso il quale, normalmente, gli interessi e le aspirazioni del singolo riescono ad avere una propria visibilità nella società civile, uscendo dall'ambito strettamente individuale per costituire un organismo complesso come quello associativo, tutelato dalla legge e dalla stessa Costituzione della Repubblica Italiana come forma essenziale di esercizio della libertà individuale.

Per semplificare il compito degli appassionati di modellismo interessati a costituire una nuova associazione e di quelli che volessero regolarizzare con un atto formale la propria associazione costituita solo verbalmente, il CIMS propone una bozza di statuto (integrabile se necessario con un atto costitutivo) che possono valere per qualsiasi associazione, la quale provvederà all'eventuale personalizzazione. Adottare uno statuto e un atto costitutivo conforme alle norme di legge esistenti consente tra l'altro di poter vedere riconosciuta giuridicamente l'esistenza della associazione, potendo ad esempio intrattenere rapporti bancari, avere una propria posizione fiscale ed esercitare tutte le prerogative e i diritti di un soggetto giuridicamente tutelato. Non dimentichiamo infine che anche per aderire al CIMS è necessario inviare una copia dello statuto associativo come garanzia dell'effettiva esistenza dell'associazione, quindi perché non provvedere a costituirsi formalmente, tra l'altro non costa nulla...